

STATUTO

CITY ANGELS VARESE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA SALVO
D'ACQUISTO 3
Numero REA: VA - 379083
Codice fiscale: 03787870124
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep.n.8924/6431

Statuto cooperativa sociale

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

Denominazione - Sede

E' costituita Società cooperativa sociale denominata:

"CITY ANGELS VARESE - Cooperativa Sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2.519 del Codice Civile.

La sede è fissata nel Comune di Varese.

L'Organo Amministrativo può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Articolo 3

La Cooperativa persegue le finalità della solidarietà sociale, civile e culturale ed opera senza fini di lucro.

Essa si propone di fornire un sostegno materiale, psicologico e morale ai cittadini nella tutela della sicurezza e della serenità della vita quotidiana e di accrescere la solidarietà e il senso civico, la tolleranza, l'integrazione sociale, il rispetto delle diversità di qualunque genere e la legalità nella società.

Con espresso riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la cooperativa si propone pertanto di promuovere attività di assistenza sociale e solidarietà, rivolte alle persone di qualunque età in stato di disagio sociale, economico, psicologico ed esistenziale in genere, nonché di recepire e soddisfare i bisogni di solidarietà e sicurezza della società civile. Come tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essa ha come finalità la gestione delle seguenti attività, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere:

- a)** promozione, attivazione e gestione di centri di accoglienza, case di accoglienza, rifugi, dormitori, centri diurni, servizi socio-sanitari ed educativi, di riabilitazione sociale, di animazione e strutture ambulatoriali;
- b)** organizzazione di attività assistenziali, riabilitati-

ve, occupazionali, culturali, ricreative e sportive a favore di persone con disagio sociale e/o psichico e in stato di grave marginalità e delle loro famiglie;

c) servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria effettuati sia presso il domicilio, sia presso strutture di accoglienza;

d) attività di promozione a favore delle persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilità dei loro diritti;

e) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

f) gestione anche per conto terzi, di attività produttive, commerciali e di servizi ai soli fini educativi, terapeutici e di avviamento lavorativo di soggetti disagiati;

g) la collaborazione con le forze economiche, produttive e sociali incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici persone in stato di marginalità che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa o da eventuali specifici partner;

h) gestione di attività di formazione, sensibilizzazione, servizi di consulenza e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine potranno essere organizzati: corsi di formazione, convegni, seminari, ricerche e iniziative editoriali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

i) servizi di assistenza e solidarietà nelle manifestazioni pubbliche e negli eventi della vita civile in affiancamento e/o su mandato degli enti preposti e/o agli organizzatori;

j) attività di assistenza e soccorso ad animali abbandonati, feriti o in difficoltà;

k) attività in ambito ecologico e di salvaguardia dell'ambiente naturale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indet-

te da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

* * * * *

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies Disposizioni di Attuazione del Codice Civile).

Titolo III

Soci

Articolo 4

Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato, ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che, comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) Soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma

esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Organo amministrativo redigerà apposito Regolamento interno individuando specifici settori di intervento in funzione delle attività intraprese o deliberate dall'Assemblea nei quali iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai successivi articoli 5 e 15, in funzione degli specifici titoli posseduti e delle disponibilità offerte, formulando una graduatoria soggetta a revisione annuale, convalidata dall'organo di controllo se nominato.

Articolo 5

Categoria speciale di soci

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1.** nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- 2.** i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3.** la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta, comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previ-

sto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Articolo 6

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2.528 del Codice Civile. Contro le decisioni dell'Assemblea l'Organo amministrativo può ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 41 del presente Statuto.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Diritti e obblighi del socio

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla

elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

Intrasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno, né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Articolo 9

Recesso del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-

sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Articolo 10

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - b)** che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 4;
 - c)** che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'articolo 41, per tre volte consecutive alle assemblee;
 - d)** che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - e)** che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali e, comunque, svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo.
- Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Articolo 11

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 22, comma 4 lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-

la Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 13

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 14

Termini di decadenza,

limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Soci Sovventori

Articolo 15

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa

soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 16

Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 17

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 18

Deliberazione di emissione

L'Assemblea stabilisce:

- a)** l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b)** l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c)** il termine minimo di durata del conferimento;

- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al detentore delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni, che sia socio cooperatore spetta un voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della citata legge n. 59/1992, secondo un rapporto proporzionale al rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle azioni possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di 1/10 (un decimo) dei voti di ciascuna assemblea generale.

Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Articolo 19

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2.437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

Titolo v

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 20

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Articolo 21

Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

Articolo 22

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della richiamata Legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della detta Legge n. 59/1992;

d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera t) dell'articolo 21. L'Assemblea può, in ogni ca-

so, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

E' espressamente fatto divieto, avuto riferimento all'articolo 2514 del codice civile, di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Titolo VI

Riunioni dei soci e organi sociali

Articolo 23

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2.543 del Codice Civile dell'Organo di controllo o del Revisore;

d) le deliberazioni di cui all'articolo 19 dello Statuto;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 25.

Articolo 24

Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con

chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro;
5. contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25

Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente articolo 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibe-

razione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data o l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli articoli 2.540 e 2.541 del Codice Civile.

Articolo 26

Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'articolo 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Articolo 27

Elezioni cariche sociali

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 28

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota

sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2.539 del Codice Civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 29

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 30

Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà essere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci volontari.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'Organo amministrativo rimane in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio

della carica.

Articolo 31

Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2.381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 32

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 33

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2.386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 34

Compensi agli Amministratori

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite.

L'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Articolo 35

Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 36

Organi di controllo e revisore

La società può nominare un organo di controllo o il revisore, oltre ai casi in cui tale nomine è obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2.543 e 2.477 del Codice Civile.

Articolo 37

Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da uno o più membri, è nominato dai soci tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento della nuova nomina.

L'organo di controllo è rieleggibile.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla sua nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Articolo 38

Revisore contabile

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 39

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Articolo 40

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, comma 4, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della più volte Legge n. 59/1992.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 41

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo amministrativo con propri regolamenti interni.

Articolo 42

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da Presidente dall'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui è sita la sede sociale, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Articolo 43

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2.519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Andrea Menegotto

Nicoletta Borghi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3,4 e 5 del D.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese
Atto esente da bollo ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017.
Varese, 4 dicembre 2024